

Brescia, lì 06.09.2019

SPETT.LE CLIENTE

FATTURAZIONE ELETTRONICA: SANZIONI PER TARDIVA EMISSIONE

Si avvicina il termine per poter beneficiare della **riduzione delle sanzioni** in caso di errore e/o tardiva trasmissione allo Sdi della fattura elettronica.

Tale **beneficio, decaduto** per i **contribuenti trimestrali a partire dal 20 agosto** (ovvero il termine ultimo della liquidazione Iva sulle operazioni effettuate nel II trimestre 2019), **è invece ancora valido per i contribuenti mensili** i quali, per le fatture riferite ad **operazioni effettuate sino al 30 settembre 2019**, se **emesse** oltre i dodici giorni dall'effettuazione ma comunque entro la liquidazione Iva del periodo successivo (**18 novembre**), potranno avvalersi della **riduzione all'20%** della sanzione di cui all'art.6 del D.Lgs. 471/97, qualora questa non abbia inciso sulla determinazione della liquidazione dell'imposta.

Per le operazioni effettuate a partire dal 01 luglio 2019 (contribuenti trimestrali) ovvero dal 01 ottobre 2019 (contribuenti mensili) la **trasmissione allo Sdi oltre i 12 giorni (fatture immediate)** ovvero **oltre il giorno 15 del mese successivo (fatture differite) a quello di effettuazione dell'operazione**, comporterà l'applicazione **integrale** della **sanzione** fatto salvo, in ogni caso, il possibile ricorso al **ravvedimento operoso** ex art.13 del D.Lgs. 471/97.

L'ammontare della sanzione, determinato dall'art. 6 del D.Lgs. 471/97, dipende dalla tipologia di violazione commessa:

Violazione	Sanzione
Omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili quando la violazione non incide sulla liquidazione del tributo.	da Euro 250 ad Euro 2.000
Omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili nei casi nei casi diversi dal precedente.	dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o non registrato nel corso dell'esercizio, con un importo minimo di Euro 500.
Violazioni di documentazione o registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette per requisito di territorialità.	dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un importo minimo di Euro 500.

Alle somme sopra indicate verranno poi applicate le riduzioni previste dall'istituto del **ravvedimento** operoso in funzione del momento in cui avverrà la **regolarizzazione** della violazione; più precisamente:

- 1/9 se entro 90 giorni dalla data di omissione o dell'errore;
- 1/8 se entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7 se entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6 se oltre il termine di cui al punto precedente.

Nel caso infine si decida di regolarizzare la violazione commessa, il pagamento della sanzione avverrà tramite versamento del modello F24.

Studio Dott. Begni & Associati